

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 23 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

Il cliente, titolare di un conto corrente, in data 5 maggio 2009 ha disposto un bonifico di € 34.000,00. L'intermediario ha eseguito l'operazione applicando valuta stesso giorno per il beneficiario e valuta retroattiva al 29/4/2009 per l'ordinante (tre giorni lavorativi antecedenti). Tale imputazione, in assenza di adeguata copertura sul conto, ha causato uno scoperto di conto corrente e il conseguente addebito di oneri e spese per € 384,19 (di cui, come da estratto conto allegato, € 325,53 a titolo di commissione di massimo scoperto ed € 58,66 per interessi debitori).

In data 1/7/2009 il ricorrente ha presentato formale reclamo alla banca per rappresentare l'accaduto e richiedere la rettifica della valuta applicata che – a detta del ricorrente – è dipesa da un errore imputabile alla banca.

Secondo quanto dichiarato dal cliente l'intermediario non ha risposto al reclamo nel termine di 30 giorni.

Nel ricorso presentato all'ABF, il ricorrente, nel far rimando al reclamo presentato, ha chiesto l'**accoglimento** della richiesta di rimborso della somma di 384,19.

Alla **documentazione** risultano acclusi:

- Copia del reclamo dell'1/7/2009;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- estratto conto di “estinzione” del 22/5/2009.
- Avviso di ricevimento relativo all’invio del reclamo.

La banca con mail del 24 novembre 2009, nel dare conferma di avere ricevuto il ricorso, ha trasmesso copia della dichiarazione rilasciata dal ricorrente alla banca di rinuncia al ricorso.

Con successiva mail del 30 dicembre 2009 l’Ufficio Consulenze e Vertenze Legali della banca ha confermato la risoluzione bonaria della questione ed ha allegato nuovamente la lettera di rinuncia sottoscritta dal ricorrente in data 24 novembre 2009.

In relazione a quanto sopra, l’intermediario ha avanzato istanza affinché il Collegio dichiari **“cessata la materia del contendere”**.

Con nota del 20 gennaio 2010 il cliente ha comunicato anche all’ABF la formale rinuncia al ricorso presentato in quanto *“soddisfatto”* del rimborso ottenuto. Si precisa che il cliente non ha richiesto il rimborso delle spese di € 20,00 sostenute per la procedura.

Preso atto di quanto esposto nella parte narrativa il Collegio considera che in analogia a quanto prevede il codice di rito, anche il procedimento avanti l’ABF si estingua per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. Considerato inoltre che l’esito cui sono giunte le parti appare soddisfacente dell’interesse dedotto dal ricorrente e che in realtà la rinuncia consegue a tale esito l’estinzione deve pronunciarsi per cessazione della materia del contendere.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO